

PREMESSA

La Corte costituzionale con le note sentenze risalenti ai primi anni '70 e '80¹ del secolo scorso ha avviato, superando l'immobilismo del legislatore pattizio, una sostanziale modifica della disciplina del matrimonio concordatario. Una disciplina risalente ai Patti Lateranensi tra lo Stato italiano e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929 che, con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, è stata parzialmente modificata e resa più armonica ai principi introdotti con la Costituzione repubblicana del 1948. La Corte costituzionale infatti, forzando i suoi compiti istituzionali risultanti dalla Carta fondamentale dello Stato, talora ha voluto individuare (e indicare) al titolare del potere legislativo le regole da seguire nella sua attività propositiva di norme, per meglio rispondere alle esigenze della vita sociale e agli ideali emergenti da affermare.

Di fronte ai numerosi cambiamenti sociali e alle nuove esigenze maturate nella società, nel corso dei decenni che ci separano dall'entrata in vigore della nuova disciplina matrimoniale, un decisivo ruolo di adeguamento e mediazione, tra esigenze a volte difficilmente componibili, è stato assolto altresì dalla Corte di Cassazione, che ha posto quel "diritto vivente" che rende operanti le norme giuridiche nella realtà sociale.

Così facendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito e continua a contribuire alla "riscrittura" della disciplina del matrimonio concordatario, con soluzioni dei casi concreti che a volte rimandano a principi di equità, altre volte a mere ragioni formali o di coerenza sistematica. Mediante la sua opera interpretativa e di corretta attuazione della legge, la giurisprudenza, consentendo di restituire l'astrattezza dell'atto legislativo al concreto del vissuto e dell'azione, coopera così al formarsi stesso del

¹ Corte costituzionale, sentenze, 1° marzo 1971, n. 30; n. 31; n. 32; 8 luglio, n. 169; 11 dicembre 1973, n. 175; n. 176; 2 febbraio 1982, n. 16; n. 17; n. 18.

diritto, integrando le norme positive e contribuendo all'evoluzione dell'ordinamento.

Da parte sua il legislatore statale avendo ommesso di intervenire sulla legge matrimoniale del 1929, n. 847 e sciogliere così, nelle sedi competenti, i nodi interpretativi e definire le questioni rimaste aperte a seguito delle richiamate decisioni della Corte costituzionale ha finito con il lasciare l'attuazione della disciplina matrimoniale all'applicazione giurisprudenziale.

Sia come sia, gli innesti sulla disciplina matrimoniale, introdotti negli anni, appaiono, ad ogni modo, numerosi e, ancor più significativamente, lasciano trasparire un'impronta di matrice giurisprudenziale che evoca pregi e difetti di una supplezza che dura ormai da troppi decenni.

E tuttavia, lasciar parlare la giurisprudenza attraverso le sue decisioni par essere, comunque, la modalità più rigorosa per conoscere meglio e più a fondo la disciplina del matrimonio concordatario.

CAPITOLO 1

IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA STATO E CHIESA NELLA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

SOMMARIO: 1. La sana collaborazione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. – 2. Le concrete forme e modalità di collaborazione. – 3. La collaborazione in materia matrimoniale.

1. *La sana collaborazione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*

Il 18 febbraio 1984 la Repubblica italiana e la Santa Sede, andando oltre i rapporti tormentati e difficili dei secoli passati, hanno disciplinato, con l'Accordo di modifica al Concordato, nuovamente e interamente la materia pattizia¹. Nella storia dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica la sottoscrizione della revisione del Concordato lateranense del 1929 ha rappresentato la definizione più completa dell'attuazione del comma 1 dell'art. 7 Cost.: "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani".

¹ AA.Vv., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, Milano, 1985; AA.Vv., *La revisione del Concordato*, a cura di G. DALLA TORRE, *Quaderni dell'Osservatore Romano*, Città del Vaticano, 1985; AA.Vv., *La revisione del Concordato. Un Accordo di libertà*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1986; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica*, Roma, (s.d.); AA.Vv., *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del Convegno nazionale di studio, a cura di R. Coppola, Milano, 1987; AA.Vv., *La grande riforma del Concordato*, a cura di G. Acquaviva, Venezia, 2006; AA.Vv., *I primi trent'anni del Concordato Craxi - Casaroli (1984-2014)*, a cura di G. Acquaviva e F. Margiotta Broglio, Venezia, 2016.

Potendo contare sui principi di libertà contenuti nella Costituzione repubblicana e sugli insegnamenti del Concilio Vaticano II, le Alte Parti hanno dato vita ad un sistema di rapporti che per struttura e contenuti ha rappresentato e rappresenta un paradigma di riferimento per le convenzioni che la Santa Sede negli anni successivi ha stipulato con gli altri Stati.

La revisione concordataria ha, infatti, potuto realizzare non solo il proposito di aggiornare, alla luce delle trasformazioni politiche e sociali intervenute nel Paese, le disposizioni normative relative alla condizione giuridica della Chiesa in Italia, quanto soprattutto ha armonizzato le norme concordatarie con i principi introdotti con la Costituzione del 1948 e con le deliberazioni del Concilio Vaticano II per come riprese nel codice di diritto canonico del 1983².

Nel Preambolo dell'Accordo del 1984 si afferma, infatti, che “tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II” le Parti “richiamate le norme costituzionali italiane e le dichiarazioni del Concilio Vaticano II, hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modifiche consensuali del Concordato lateranense”.

Il risultato complessivo degli intenti e obiettivi dichiarati nel Preambolo è stato la nascita di un modello di relazioni che è garanzia di tutela non solo della libertà istituzionale della Chiesa quanto anche della tutela di diritti fondamentali della persona.

L'accresciuta consapevolezza che, come ricorda ancora la costituzione *Gaudium et Spes* (n. 76) la Chiesa “non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall'autorità civile” ha consolidato a distanza di anni la scelta italiana per una legislazione condivisa nelle materie di competenza e di interesse comune, senza confusione di ruoli e con la più evidente chiarezza che il fine ultimo è quello di rendere più efficace il pur diverso servizio all'uomo che l'una e l'altra parte sono chiamati ad assicurare. Da questa prova passa la bontà e fecondità del principio di collaborazione e del modello pattizio.

Ma se nel Preambolo si trova la sintesi complessiva del disegno che si è voluto realizzare, è nei primi due articoli dell'Accordo che è rinvenibile il fulcro costitutivo del modello di relazioni realizzato.

² Cf. L. SPINELLI, *Il nuovo Codice di diritto canonico e l'Accordo di modificazione del Concordato lateranense*, in AA.Vv., *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano, 1987, p. 80; A. NICORA, *La Chiesa cattolica e l'attuazione dell'Accordo del 1984*, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa*, cit., p. 88.

In particolare, l'art. 1 dell'Accordo riprende, per riaffermare, il principio contenuto nel comma 1 dell'art. 7 Cost.: "Lo Stato e la Chiesa cattolica, sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"³, ribadisce l'impegno delle Alte Parti al pieno rispetto di tale principio e introduce l'impegno alla "reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese"⁴.

È interessante ricordare che la formulazione dell'art. 1 dell'Accordo è emersa all'esito di una riunione della Presidenza CEI alla vigilia delle conclusioni della revisione concordataria, alla presenza del Cardinale Casaroli e degli altri componenti di parte ecclesiale della commissione paritetica incaricata della revisione concordataria, in sostituzione di un articolo che enunciava l'abbandono del principio della religione cattolica quale religione di Stato, poi refluito nel punto 1 del Protocollo addizionale.

L'art. 1 del nuovo Accordo riafferma, così, in un atto bilaterale condiviso, da un lato la formula di cui all'art. 7, comma 1, Cost., dall'altro introduce una formula che trova sostanziale rispondenza nel par. 76 Cost. conciliare *Gaudium et Spes*: l'impegno "alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese", a conferma del sistema pattizio.

Con ciò si rafforza il primato della persona in continuità con quanto previsto nell'art. 2 Cost.: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e si ribadisce l'impostazione del Concilio Vaticano II in ordine ai rapporti tra Stato e comunità politica⁵.

Afferma, in proposito, ancora il par. 76 Cost. *Gaudium et Spes*: "la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo" e ancora "esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo".

³ Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, Relazione tenuta presso l'Arcisodalizio della Curia Romana, (Roma, Palazzo della Cancelleria, 16 gennaio 2004), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica www.statoechiese.it*, 2014.

⁴ Cf. G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, p. 509.

⁵ P. GISMONDI, *Le modificazioni del Concordato Lateranense*, in AA.VV., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, cit., p. 1.

2. Le concrete forme e modalità di collaborazione

L'impegno alla reciproca collaborazione posto nell'articolo 1 dell'Accordo assume un rilievo non solo sul piano valoriale quanto anche sul piano pratico: assumendo la funzione di principio guida sia nelle interpretazioni dell'intero testo concordatario sia nello sviluppo dei successivi rapporti negli ambiti di reciproco interesse. Una collaborazione di intenti e di solidarietà finalizzata a realizzare una società sicuramente più libera. Come è stato ricordato da più parti, all'indomani della sua entrata in vigore, l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama ha dato legittimazione non solo all'avvio di una stagione della maturità nei rapporti con lo Stato e le Confessioni religiose, quanto anche alla introduzione di "Patti di libertà e cooperazione che intendono cogliere in termini dinamici e fecondi i segni dei tempi sul piano religioso, ed i segni di una più radicata evoluzione democratica del Paese, nella quale trova posto e riconoscimento il valore della missione e ispirazione religiosa"⁶.

La collaborazione codificata nell'Accordo del 1984 resta, dunque, la ragione suprema delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato e traduce e rafforza il sistema pattizio evitando conflitti di competenze, ripudiando sia logiche antiche di sapore giurisdizionalista sia odiosi privilegi. Una collaborazione che rispetta la reciproca autonomia ed indipendenza e che si sviluppa su ambiti e materie che riflettono le connessioni inevitabili che si riscontrano nella dimensione civile e religiosa della persona umana.

L'impegno alla collaborazione previsto nell'art. 1 dell'Accordo trova il suo completamento nel successivo art. 2 nel cui comma 1 è detto che: "la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica".

Con tale disposizione si rende evidente l'ordine proprio della Chiesa, una ricognizione di ciò che è riservato alla Chiesa cattolica: la realizzazione della sua missione: pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. Mentre nel comma 2 si riconosce la reciproca libertà di comunicazione e di corrispon-

⁶ G. ACQUAVIVA, *Oltre il Concordato: stabilizzazione e crescita del ruolo della CEI*, in AA.VV., *I primi trent'anni del Concordato Craxi-Casaroli (1984-2014)*, cit., p. 97.

denza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli. E così, per la prima volta, nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, si riconosce con questa disposizione l'ambito della visibilità istituzionale alla Chiesa.

Recita, poi, l'art. 13, comma 2, dell'Accordo: "Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana".

È questo uno degli ulteriori aspetti di novità e di prospettive di rilevante impegno che apre e assegna agli episcopati nazionali importanti compiti di interlocuzione con le autorità civili, tanto innovativi da richiedere alla CEI una profonda revisione dei suoi Statuti sin dal 1985.

Una decisiva novità rispetto al passato oggi formalmente esplicitata nell'art. 5 dello Statuto CEI del 2000: "La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricercando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ... Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica".

Si riconosce così alla CEI una competenza di carattere generale a trattare con le autorità civili e di conseguenza si impegna l'intero episcopato italiano a ricercare e a corrispondere nei rapporti con le autorità culturali, politiche e civili ad una costruttiva collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese.

Una competenza che è venuta crescendo anche con nuovi compiti e responsabilità con un contributo attuativo ed operativo permanente e che richiede un lavoro di mediazione articolato e complesso e che necessita costantemente di aggiornamenti ed integrazioni.

A voler tentare un primo sommario bilancio il principio di collaborazione sembra aver assicurato ottimi risultati. Si pensi alla

gestione e amministrazione dei beni ed enti ecclesiastici, al nuovo sistema di sostentamento del clero e alla gestione dei fondi provenienti dall'8 per mille⁷, alla collaborazione per la tutela dei beni culturali o agli interventi per favorire e agevolare la conservazione e consultazione di archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.

Quest'ultima materia ha dato poi ampia prova anche simbolicamente della fecondità del modello della collaborazione⁸.

Le ricorrenti preoccupazioni, partecipate da ampi settori della cultura e della politica italiana, all'indomani dell'approvazione dell'art. 12 dell'Accordo⁹, secondo cui si sarebbe consumata una violazione *dell'ordine* dello Stato italiano e dell'art. 9 Cost., sono state ampiamente smentite sia nella disciplina di attuazione sia nella prassi amministrativa.

L'inserimento della materia dei beni culturali ecclesiastici tra gli ambiti in cui si esplica la collaborazione tra Chiesa cattolica e Stato ha dato prova, infatti, di saper meglio assicurare una più efficace tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali.

Le forme di collaborazione, previste nelle intese di attuazione del 1996 poi modificata nel 2005 e del 2000, riguardo agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche, consentono, infatti, non solo di esaminare i problemi di comune interesse prima dell'emanazione di qualunque provvedimento amministrativo, ma escludono soprattutto lungaggini burocratiche e conflitti giurisdizionali che costituiscono uno dei più rilevanti problemi che questa materia si trova ad affrontare. L'operatività concreta ed il ruolo pratico che assicura uno degli organismi creati dalle citate intese, qual è l'Osservatorio centrale per i beni culturali ecclesiastici di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, e composto in modo paritetico, consente di ritenere che la via della "tutela partecipata", che la col-

⁷ C. CARDIA, *Trent'anni di operatività della legge 222/1985: l'azione dei governi e la riforma della legislazione ecclesiastica*, in AA.VV., *I primi trent'anni del Concordato*, cit., p. 23; N. GALANTINO, *Trent'anni di operatività della legge 222/1985: l'azione e la riforma della legislazione ecclesiastica*, *ibidem.*, p. 33 ss.; G. FELICIANI, *Effetti nell'ordinamento canonico del nuovo Concordato e della legge 222*, in AA.VV., *La grande riforma*, cit., p. 88.

⁸ G. FELICIANI, *La qualificazione canonica delle intese tra autorità ecclesiastica e autorità civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* www.statoechiese.it, 2011.

⁹ Cf. P. BELLINI, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in AA.VV., *Nuovi Accordi fra Stato e Confessioni religiose*, cit., p. 29.

laborazione realizza, rafforza piuttosto che compromettere, il patrimonio storico e artistico.

La tutela del patrimonio culturale assunta come fine proprio di entrambi gli ordinamenti, della Chiesa e dello Stato, e come oggetto di un impegno di comune collaborazione ha favorito e rafforzato, alla prova dei fatti e nella prassi amministrativa, la sensibilità, l'attenzione e la valorizzazione dei beni culturali indipendentemente dall'appartenenza proprietaria.

Ma il principio di collaborazione non ha riguardato solo la definizione di intese attuative in materie concordatarie quanto anche un impegno a trovare forme concrete di realizzazione per l'attuazione nel rispettivo ordine delle disposizioni concordatarie secondo quanto previsto dal n. 7 del Protocollo addizionale in relazione al comma 1 dell'art. 13: "Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordinamento, delle disposizioni del presente Accordo". È il caso del gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno riguardo l'elaborazione degli schemi per la concessione delle chiese e dei relativi locali di pertinenza di proprietà del FEC, nonché per la retrocessione di chiese in proprietà riconosciute agli effetti civili come enti ecclesiastici. Positivo è stato anche il Tavolo di lavoro con il Ministero dell'Istruzione allo scopo di esaminare di volta in volta i problemi legati all'insegnamento della religione cattolica; rimane ancora sempre utile lo scambio di informazioni e pareri con gli organismi che presso la Presidenza del Consiglio seguono i rapporti con la Chiesa cattolica¹⁰.

Ma, nella realizzazione pratica e concreta del modello definito nel nuovo Accordo, in questi trentacinque anni che ci separano dal 1984, il principio di collaborazione ha potuto dispiegare i propri effetti non solo su materie concordatarie molto importanti quanto anche nei settori della solidarietà, della cultura, della formazione, e in particolare riguardo il fenomeno nuovo e drammatico dell'immigrazione. Temi sui quali già all'indomani della sottoscrizione dell'Accordo del 1984 in una dichiarazione rilasciata dalla CEI si rappresentava l'esigenza di una fattiva collaborazione.

L'estensione di una regolamentazione sul modello pattizio a temi di più stringente attualità sembrano peraltro oggi assai favoriti da un sano realismo cui sembra obbligare la complessità della

¹⁰ G. FELICIANI, *30 anni di bene comune, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica www.statoechiese.it*, 1/2019.

crisi e le sfide che vedono impegnate le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali. Un agire questo della Chiesa cattolica che è sovente silenzioso ma decisivo per i più bisognosi e di grande sostegno alle istituzioni pubbliche mettendo a disposizione strutture come oratori e immobili con finalità educative.

L'essenzialità del bene del servizio della carità non riguarda del resto solo la dimensione istituzionale della Chiesa ma si esprime nel diritto e nel dovere di ciascun fedele di impegnarsi individualmente o in forma associata per organizzare parte di queste attività di carità come manifestazione della missione della Chiesa. E questo favorisce ancor di più e attua la dimensione della libertà religiosa di ciascun fedele assicurandogli di operare in conformità ai propri convincimenti religiosi.

Questi più recenti sviluppi, sommariamente indicati, mostrano l'attualità del principio di collaborazione quale paradigma del modello pattizio di relazione tra Stato e Chiesa¹¹, ma allo stesso tempo aprono interrogativi su una materia pattizia che meno di tutte sembra aver retto alla prova delle interpretazioni giurisprudenziali.

3. *La collaborazione in materia matrimoniale*

Il principio di collaborazione non sembra, infatti, aver costituito un criterio ermeneutico nell'attività di applicazione della normativa concordataria sul matrimonio concordatario ad opera della giurisprudenza di legittimità. Principio di collaborazione qui inteso ovviamente come *ratio* a cui far riferimento nell'attività di interpretazione delle singole disposizioni. Sembra aver prevalso, invece, in sede applicativa nelle soluzioni adottate di volta in volta dalla giurisprudenza di legittimità un criterio di definizione e separazione tra matrimonio canonico e matrimonio civile per appropriarsi o riappropriarsi dei singoli e specifici ambiti di competenza. Un principio di separazione che ha finito nell'attività giurisprudenziale per imporsi mutuando quell'equivoco storico di "separazione" tra ordine temporale e ordine spirituale.

Tra l'altro, gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza per superare

¹¹C. MIRABELLI, *Alcune considerazioni preliminari sul modello pattizio*, in AA.VV., *Nuovi accordi fra Stato e Confessioni religiose*, cit., p. 377.

talune ambiguità e contraddizioni, che pure non mancano, seppur apprezzabili, non sempre hanno assicurato soluzioni ragionevoli. In altre parole, sembra di assistere ad una continua semplificazione dell'istituto del matrimonio concordatario o, meglio, ad una riscrittura della disciplina su base giurisprudenziale che non poche volte sembra tradire le intrinseche caratteristiche del matrimonio concordatario e non sembra tener conto delle sue peculiarità.

L'importanza di una tale impostazione nei rapporti tra Stato e Chiesa è suggerita dallo stesso legislatore concordatario che, in premessa all'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929, rileva da un lato «il processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia... e gli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II»; dall'altro, le innovazioni normative successive ai Patti del Laterano del 1929 e la Costituzione del 1948, per quanto riguarda la Repubblica italiana e, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, le Dichiarazioni del Concilio Vaticani II e il codice di diritto canonico del 1983. Si tratta di indicazioni che aprono la strada per un'analisi del dato normativo generale che tenga conto delle trasformazioni, nei rapporti tra Stato e Chiesa, non solo di carattere normativo ma anche politico e sociale. Non minore rilievo assume il principio contenuto nell'art. 1 dell'Accordo del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che impegna entrambi gli ordinamenti ad una «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». Questo almeno nelle intenzioni delle Alte Parti avrebbe dovuto contribuire a superare quella vecchia concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa di contrapposizione, di conflitto, di rivendicazione di supremazia e sovranità. La Chiesa non ha ragione di escludere o negare, né lo richiede in sede di accordi con gli Stati, ai propri fedeli, cittadini dello Stato, diritti, prerogative, facoltà che la Costituzione riconosce e garantisce, così come lo Stato non può avere interesse ad intervenire nelle «attività di missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione», assicurate alla Chiesa. Tutto ciò non significa limitare la propria sovranità o rinunciare a proprie prerogative, al contrario, nell'attuale vita degli ordinamenti il riconoscimento delle giurisdizioni straniere, i rapporti di collaborazione tra ordinamenti, per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sono manifestazioni della crisi della vecchia concezione della sovranità statale. Nell'ordinamento giuridico vigente la tutela della dignità della persona umana, il riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni persona co-

stituiscono la premessa da cui avviare ogni indagine o interpretazione di tutte le norme dell'ordinamento anche riguardo ai rapporti tra Stato e Chiesa.

Se con il Concordato del 1929 lo Stato aveva riconosciuto alla Chiesa, a tutela di una libertà pratica per i cattolici, con il matrimonio concordatario, gli stessi poteri che essa aveva prima del 1865, in seguito ai numerosi interventi della Corte costituzionale prima e dell'Accordo del 1984 dopo, la disciplina di tale istituto è profondamente mutata. Si è così passati, come sostenuto da autorevole dottrina¹², «da un sistema di unione imperfetta ad uno di separazione altrettanto imperfetta». A ciò bisogna aggiungere che la disciplina del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico ha subito, nel corso degli anni, non poche trasformazioni determinate dall'evoluzione del costume sociale e dall'idea di matrimonio che si è affermata nella società italiana dell'ultimo quarto di secolo.

Una delle trasformazioni sociali più significative si deve all'introduzione del divorzio che ha segnato e condizionato profondamente la struttura giuridica del matrimonio. Ma nel giudicare l'effetto sul matrimonio concordatario la Corte di Cassazione ha sostenuto che «lo Stato italiano, attraverso il Concordato con la Santa Sede, non ha inteso recepire la disciplina canonica del matrimonio, limitandosi, invece, a riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto della Chiesa, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ferma restando la regolamentazione di tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo, secondo le norme del proprio ordinamento. Il regime di non indissolubilità del vincolo coniugale, introdotto nell'ordinamento dello Stato nel 1970, non si pone in contrasto con i diritti fondamentali di 'cattolico' del contraente il matrimonio concordatario¹³, in quanto la previsione della possibilità di porre fine agli effetti civili del matrimonio non ha alcuna incidenza sul vincolo religioso e, pertanto, non reca un *vulnus* all'esplicazione dei convincimenti etici e religiosi del contraente contrario al divorzio. Per le stesse ragioni, nessuna rilevanza può assumere la circostanza, posta in evidenza dal coniuge contrario alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, della condivi-

¹² F. FINOCCHIARO, *Il concorso di giurisdizione sul matrimonio c.d. concordatario*, in *Giust. civ.*, I, 1993, p. 877.

¹³ Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4462, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3, 1999, p. 757; *Dir. eccl.*, II, 2000, p. 50.

sione delle sue convinzioni morali e religiose, all'epoca in cui era stato contratto il vincolo, da parte dell'altro coniuge, che aveva successivamente presentato il ricorso per la dichiarazione del divorzio" ¹⁴.

Resta così confinato nell'ordinamento canonico il carattere dell'indissolubilità (cfr. can. 1056 del vigente Codice di diritto canonico del 1983) ¹⁵, recepito solo in parte dall'ordinamento italiano per non condizionare "la scelta di unirsi in matrimonio che inerisce alla sfera dei diritti inviolabili dell'uomo, che la Costituzione riconosce e garantisce (art. 2), in quanto indisponibili, inalienabili, intransmissibili, irrinunciabili ed imprescrittibili" ¹⁶.

Le vicende storiche che hanno caratterizzato in Italia i rapporti tra Stato e Chiesa hanno condizionato così inevitabilmente anche la disciplina sul matrimonio ed in particolare sul matrimonio c.d. concordatario. L'istituto del matrimonio rientra tra le materie nelle quali c'è una secolare disputa tra autorità statale e autorità religiosa quanto alla competenza a dettarne la disciplina. Ma ancor prima, a rendere la materia oggetto di continui mutamenti è l'irriducibile differenza dell'idea di matrimonio della Chiesa e dello Stato ¹⁷. In mancanza poi di una delimitazione degli ambiti normativi di competenza dello Stato e della Chiesa resta affidato al giudice statale la prevalenza, volta a volta, delle esigenze di natura religiosa o di natura civile. La giurisprudenza ha dato prova che il riferimento all'art. 7 Cost. non possa essere decisivo per risolvere

¹⁴ Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2006, n. 24494, in *Corr. giur.*, 2007, p. 791, con nota di R. BOTTA, *Matrimonio canonico trascritto e primato della legge nazionale sul regime del vincolo; Famiglia e diritto*, 2007, 585, con nota di L. IANACCONE, *Divorzio e concordato: alcune notazioni su una vexata quaestio che pareva ormai archiviata; Foro it.*, 2008, I, p. 128; *Quad. dir. pol. eccl.*, 3, 2007, p. 834.

¹⁵ Secondo tale disposizione: "Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento".

¹⁶ Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 1993, n. 11860, in *Dir. eccl.*, II, 1994, p. 90; *Quad. dir. pol. eccl.*, 3, 1994, p. 832; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1996, n. 7990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3, 1997, p. 846.

¹⁷ A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1937; F. FINOCCHIARO *Matrimonio civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, 809; ID., *L'idea del matrimonio dopo la riforma del diritto di famiglia*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, Milano, 1979, IV, p. 3009; G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Milano, 1992; ID., *Matrimonio, diritto e giustizia*, Milano, 2003; A. BETTETINI, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, 1996.